REGIONE LIGURIA

ARPAL

NATURA 2000

Piano di Sviluppo Rurale 2007 - 2013

"Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali"

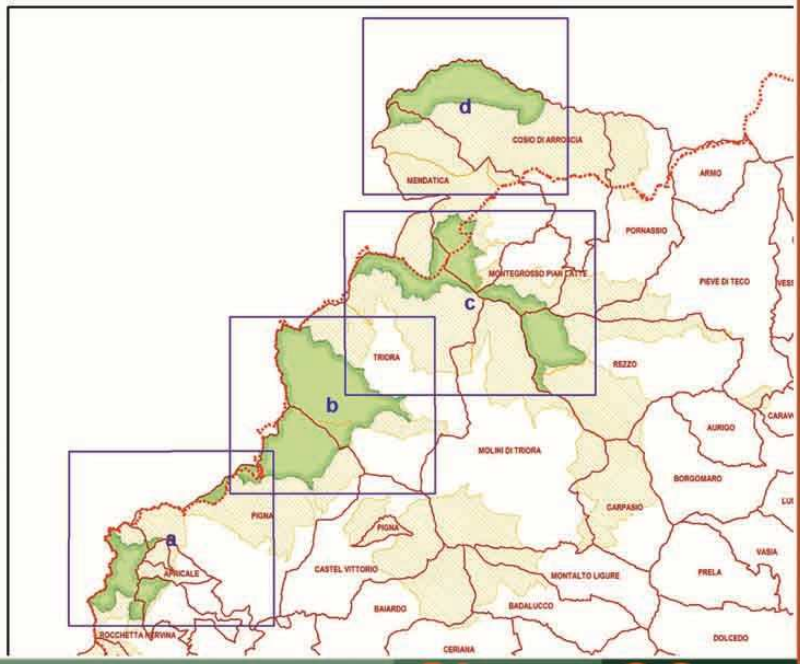
Misura 3.2.3 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale"

PROGETTO RETE NATURA 2000

Coordinamento generale:
Regione Liguria – Dipartimento Ambiente – Settore Progetti e programmi per la tutela e valorizzazione ambientale.
ARPAL: U.T.C.R. – U.O. Attività specialistiche (Ufficio Biodiversità).

Gruppo di lavoro Regione Liguria/ARPAL:
Marianna Amendola con Francesca Barelli, Francesco Tomei, Luca Ciuffardi, Alessandra Di Turi, Sergio G. Fasano, Francesca Magillo, Elena Mingarelli, Fabrizio Oneto, Marta Puppo, Sara Sanetti

REGIONE LIGURIA
Revisione finale Luglio 2017
a cura del Settore Parchi e Biodiversità



QUADRO OPERATIVO QI QC

PARCO ALPI LIGURI

Presidente: Mauro Littardi
Direttore (facente funzione):
dott. Eligio Bertone

Coordinamento: arch. Federica Alcozer

Gruppo di Lavoro:
Aspetti pianificatori, urbanistici, paesaggistici, arch. Federica Alcozer, arch. Marina Bassi;
Aspetti forestali ed agronomici, dott. Matteo Zerbini;
Aspetti naturalistici, dott.ssa Francesca Magillo (floristici e vegetazione), dott. Dario Ottonello (fauna e avifauna), dott. Stefano Brighenti (ecologia);
Aspetti geologici e idrogeologici, dott. Manuel Demasi;

Coord. cartografico e GIS, arch Valentino Pierantoni, arch. Federica Alcozer.

DICHIARAZIONE DI SINTESI

elaborato:

SIC in gestione all'Ente
SIC IT1315421 M. Toraggio - M. Pietravecchia; IT1315504 Bosco Di Rezzo; IT1313712 Cima di Piano Cavallo - Bric Cornia; IT1314609 M. Monega - M. Prearba; IT1314610 M. Saccarello - M. Fronte'; IT1314611 M. Gerbonte; IT1315313 Gouta - Testa D'alpe - Valle Barbaira; IT1315407 M. Ceppo



Parco Naturale Regionale Alpi Liguri
Piano Integrato

Adottato con Delibera Ente Parco n° xx del xx/xx/20xx
ALLEGATO di Regione Liguria a D.C.R. n° ..... del .... / .... / 2017

Indice

1.	**Introduzione**	Errore. Il segnalibro non è definito.
1.1	**La dichiarazione di sintesi**	
1.2	**Il piano integrato**	
1.3	**Carta del territorio protetto**	
2.	**Fasi della VAS**	**6**
2.1.	**Fase di scoping**	**6**
2.2.	**Percorso di elaborazione del Piano integrato**	**7**
2.3.	**Fase di consultazione**	**7**
2.4.	**Osservazioni pervenute**	**8**
2.5.	**Fase della decisione**	**90**
3.	**Integrazione delle considerazioni ambientali nel piano**	**10**
3.1.	**Revisione del Piano integrato in base alle osservazioni pervenute nella fase di consultazione**	**10**
3.2.	**Adeguamento agli esiti della valutazione ambientale:**	**10**
ALLEGATO A	**Prospetto del recepimento delle prescrizioni della valutazione ambientale strategica**	**13**
ALLEGATO B	**Prospetto delle osservazioni ricevute e loro valutazione**	**.**

1. Introduzione

1.1 La dichiarazione di sintesi

Il presente documento costituisce la **dichiarazione di sintesi** del processo di valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano Integrato del Parco delle Alpi Liguri.

5. L'atto definitivo di approvazione del piano o programma è pubblicato nel BURL con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dello stesso e degli atti concernenti il procedimento. Tale pubblicazione, anche nei siti web delle autorità interessate, comprende:

a) il piano o programma approvato;

b) il provvedimento motivato espresso dall'autorità competente;

c) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate, secondo lo schema di cui all'allegato D;

d) le misure adottate in merito al monitoraggio;

e) le eventuali misure correttive da adottare in caso di impatti negativi.

L.R. 32/2012 "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS)…" - Art. 10.

*La **dichiarazione di sintesi** è il documento attraverso il quale l'autorità procedente, nel momento di informazione della decisione, illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili. È fondamentale per ripercorrere il processo decisionale e renderlo trasparente ed efficace.*

L.R. 32/2012 "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS)…" - Allegato D

La dichiarazione di sintesi è redatta ai sensi:

- dell'art. 9 della Direttiva 2001/42/CE che prevede l'obbligo di mettere a disposizione delle autorità e del pubblico, assieme al piano ed alle misure adottate in merito al monitoraggio, la dichiarazione di sintesi con i contenuti descritti nel riquadro;
- del recepimento italiano avutosi nell'ambito del Dlgs n. 152/2006 e ss. mm. ed ii. che richiama la dichiarazione di sintesi alla lettera b) dell'art.17 come momento centrale dell'informazione sulla decisione discendente dall'applicazione della procedura di VAS;
- della L.R. 32/2012 e ss. mm. ed ii., "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS)…", di cui sono stati riportati il comma 5 dell'art. 10 e l'all. D.

La presente Dichiarazione, in applicazione agli obblighi di legge sopra richiamati, intende illustrare le varie fasi di approvazione del Piano e, attraverso esse, il processo di affinamento che il Piano ha subito a seguito delle valutazioni ambientali, delle consultazioni pubbliche, degli apporti specialistici.

Gli elaborati del Piano integrato, comprensivi della presente Dichiarazione di Sintesi, del Piano di Monitoraggio nonché del parere motivato VAS, delle versioni integrali delle osservazioni pervenute, dei documenti già pubblicati nell'ambito del processo di VAS (rapporto preliminare e rapporto ambientale e relativi allegati) sono pubblicati sul portale ambientale della Regione Liguria (www.ambienteinliguria.it), sul sito web dell'Ente Parco **(www.parconaturalealpiliguri.it).**

Gli stessi documenti sono disponibili presso gli uffici dell'autorità procedente, individuata nella Regione Liguria – Settore Parchi e Biodiversità del Territorio via D'Annunzio 111, 7° piano,

nonché presso gli uffici dell'autorità proponente, individuata nell'Ente Parco Alpi Liguri presso la sede in Via Roma, 11 – 18026 REZZO (IM).

1.2 Il piano integrato

Il **Piano Integrato del Parco delle Alpi Liguri** (di seguito Piano integrato) è il primo strumento di pianificazione dell'area protetta e ricomprende al suo interno anche il Piano pluriennale di sviluppo economico (art. 22 della l.r. 12/1995) ed i Piani di gestione di 14 siti di importanza comunitaria di cui 8 diventati ufficialmente Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e 6 Zona di protezione speciale (ZPS) affidati al Parco (art. 5 della l.r. 28/2009):

1. ZSC IT1313712 Cima di Pian Cavallo - Bric Cornia (Regione biogeografica alpina);
2. ZSC IT1314609 Monte Monega - Monte Prearba (Regione biogeografica alpina);
3. ZSC IT1314610 Monte Saccarello - Monte Frontè (Regione biogeografica alpina);
4. ZSC IT1314611 Monte Gerbonte (Regione biogeografica alpina);
5. ZSC IT1315313 Gouta - Testa d'Alpe - Valle Barbaira (Regione biogeografica mediterranea);
6. ZSC IT1315407 Monte Ceppo (Regione biogeografica mediterranea);
7. ZSC IT1315421 Monte Toraggio - Monte Pietravecchia (Regione biogeografica alpina);
8. ZSC IT1315504 Bosco di Rezzo (Regione biogeografica mediterranea);
9. ZPS IT1313776 Piancavallo;
10. ZPS IT1314677 Saccarello – Garlenda;
11. ZPS IT1314678 Sciorella;
12. ZPS IT1314679 Toraggio – Gerbonte;
13. ZPS IT1315380 Testa d'Alpe – Alto;
14. ZPS IT1315481 Ceppo – Tormena.

Si tratta quindi di un piano "contenitore" che applica un principio contenuto nella direttiva Habitat (92/43/CEE) secondo il quale i piani di gestione dei siti di importanza comunitaria possono essere specifici o **integrati** in altri piani.

Nel caso del piano del parco, tale scelta è apparsa la più semplice e lineare, posto che i due strumenti – piano del parco e piano di gestione - condividono di fatto gran parte delle funzioni che devono assolvere a tutela dei valori naturalistici di un territorio.

L'aver incluso anche il piano pluriennale – che rappresenta la dimensione progettuale del piano del parco e, in conseguenza della integrazione, dello stesso piano di gestione - consente una visione unitaria ed un quadro operativo completo e coerente.

Pur nella reciproca integrazione, i tre strumenti conservano peraltro una loro identità, che emerge soprattutto negli aggiornamenti che essi possono avere, come viene meglio precisato nelle Norme del piano.

Il procedimento di modifica dei piani di gestione e del piano pluriennale risulta infatti più semplice rispetto a quello del piano del parco, in modo da poter aggiornare rapidamente i due strumenti rispetto alle sempre nuove conoscenze che si acquisiscono ed adattarli all'immediato contesto nel quale essi operano, nell'ambito di un disegno strategico che traguarda invece tempi più lunghi.

La struttura del Piano, le metodologie impiegate per la costruzione delle basi conoscitive e interpretative del contesto territoriale, le scelte compiute, le azioni da promuovere sono

ampiamente descritte nel **Rapporto Ambientale** e nelle **Relazioni illustrative**, documenti ai quali pertanto si rinvia per ogni ulteriore informazione.

Il Piano integrato delle Alpi Liguri è inoltre parte del progetto regionale "Rete Natura 2000", finanziato con fondi del Piano di Sviluppo rurale 2007/2013.

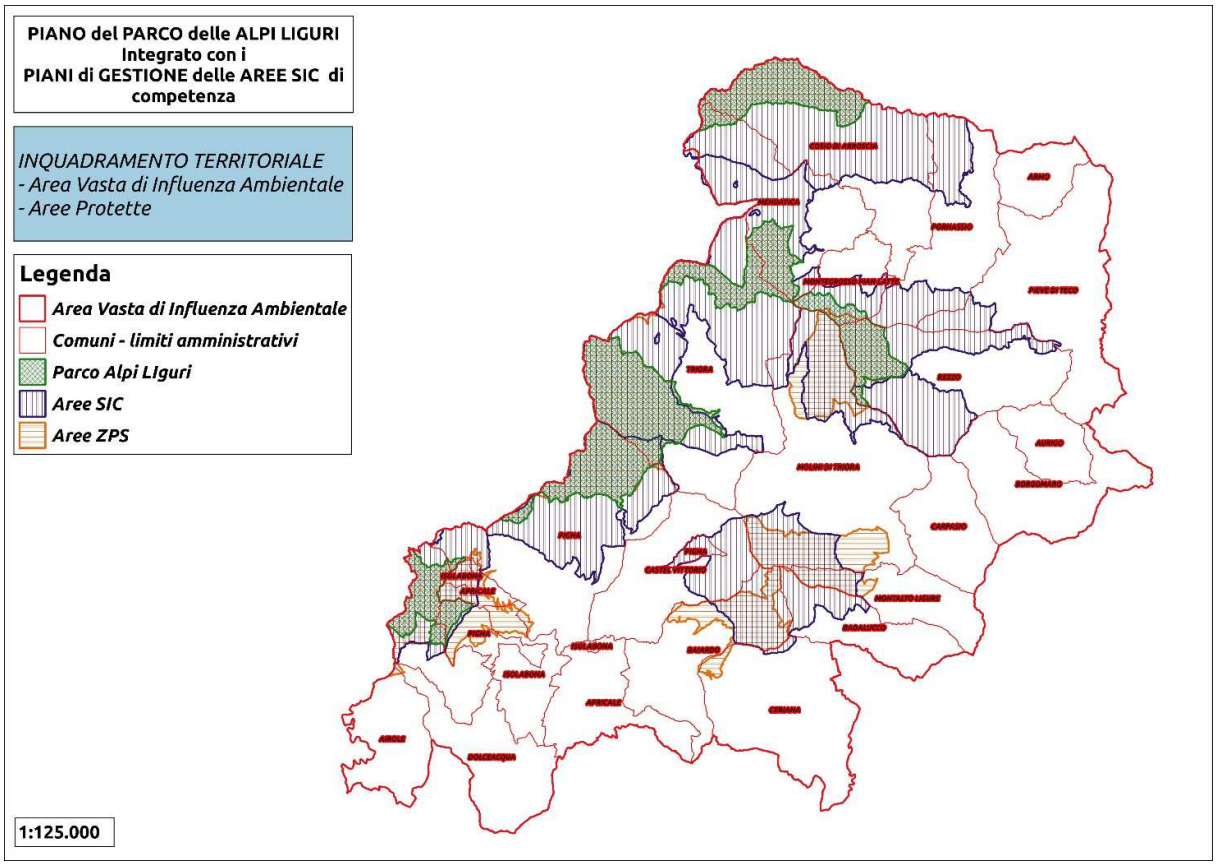
Tale progetto ha visto direttamente coinvolti la Regione, per gli aspetti generali e per quello che riguarda i SIC che essa direttamente gestisce, quattro su sei Enti parco regionali, la Provincia di Imperia ed Arpal.

L'obiettivo perseguito è stato quello di dotare di piano di gestione una parte significativa dei SIC liguri, a partire dai 34 SIC gestiti dagli Enti Parco, nell'ambito di un aggiornamento del loro piano del parco, e dei 4 direttamente gestiti dalla Regione.

In particolare, sono stati aggiornati tre piani dei parchi (Antola, Aveto, Beigua) ed è stato redatto ex novo il Piano del parco Alpi Liguri, includendovi al loro interno i piani di gestioni dei SIC afferenti al singolo parco, secondo un disegno unitario e coordinato.

Hanno collaborato per la riuscita del progetto un gruppo di giovani professionisti, che hanno curato i vari aspetti e, soprattutto, hanno aggiornato e implementato, sotto la supervisione regionale e di Arpal, le banche dati indispensabili per una corretta gestione della Rete Natura 2000.

Carta del Territorio gestito (Parco delle Alpi Liguri e dei Siti della Rete Natura 2000 in gestione)



2. Fasi della VAS

Nei paragrafi seguenti sono sinteticamente esaminati i vari passaggi del Processo di VAS cui è stato sottoposto il Piano integrato, processo che è stato coordinato per quanto possibile con quello previsto in materia di adozione e approvazione dei piani delle aree protette dalla legge 12/1995, con l'intento di evitare inutili duplicazioni, appesantimenti e rallentamenti dell'iter complessivamente inteso.

2.1 Fase di scoping

Al fine di attivare una fase di scoping, secondo gli accordi intercorsi con gli uffici regionali, in data 13.03.2014 il Parco trasmetteva alla Regione lo Schema di piano ed il Rapporto Preliminare di Valutazione Ambientale Strategica.

Nella medesima data anche i Parchi delle Alpi Liguri, dell'Aveto e del Beigua attivavano la procedura di scoping consegnando i relativi Rapporti preliminari.

La suddetta documentazione veniva inoltrata al Settore VIA regionale che dava avvio formalmente al procedimento di scoping in data 26 marzo 2014.

Il successivo 17 aprile si svolgeva l'incontro con i Soggetti Competenti in Campo Ambientale (SCCA) individuati come di seguito:

Soggetti esterni	Soggetti interni
- Direzione Reg. per i beni Culturali e Paesaggistici - Soprintendenza per i Beni Arch. e Paesaggistici - Soprintendenza per i Beni Archeologici - ARPAL Direzione scientifica - ARPAL UTCR - ARPAL Dipartimenti Provinciali di IM, SV, GE - Province di IM, SV, GE - ASL 1, 2, 3, e 4 - Comuni interessati - Regioni confinanti - Province confinanti	- Settore Urbanistica e Tutela del Paesaggio - Settore Assetto del territorio - Ecosistema costiero e ciclo delle acque - Progetti e programmi per la tutela e valorizzazione ambientale

Soggetti con competenza ambientale coinvolti nella fase di scoping

Fornivano contributi istruttori:

- Soprintendenza per i Beni Arch. e Paesaggistici;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici;
- Provincia di GE;
- Provincia di Cuneo;
- Settore Progetti e programmi per la tutela e valorizzazione ambientale.

In particolare, le Soprintendenze esprimevano la necessità di dare evidenza all'interno del Piano integrato dei valori architettonici, paesaggistici e archeologici presenti nel territorio preso in considerazione, anche aggiornando laddove possibile i dati in loro possesso.

La Provincia di Genova svolgeva considerazioni non pertinenti al piano integrato delle Alpi Liguri.

La Provincia di Cuneo in riferimento ai fiumi Tanaro e Bormida coinvolti nel tratto iniziale dai Piani integrati, segnalava la necessità di preservare le attività in uso della risorsa idrica in essere.

La fase di scoping si concludeva formalmente il 30/05/2014 con la trasmissione da parte del Settore VIA regionale degli esiti finali delle consultazioni e della conferenza istruttoria al processo di VAS del Piano del Parco.

2.2. Percorso di elaborazione del Piano integrato

A seguito della conclusione della fase di scoping, tenuto conto degli esiti di tale fase, l'Ente parco procedeva alla stesura del Piano integrato, secondo un procedimento aperto e partecipato, attraverso diversi momenti di ascolto sociale e di partecipazione istituzionale.

Le attività di comunicazione e informazione sono state differenziate in funzione dei temi e delle categorie dei soggetti coinvolti, quali le amministrazioni provinciali e comunali (ivi compresi i comuni esterni al parco ma inclusi nei SIC in gestione), le associazioni di categoria (agricoltori, allevatori, boscaioli) le associazioni ambientaliste ed escursionistiche, gli ambiti territoriali di caccia e le associazioni venatorie, il mondo della scuola, dell'università e della ricerca, gli operatori del turismo (gestori di alberghi, aziende agrituristiche, bed&breakfast, rifugi, ristoranti) le cooperative di servizio locali, le associazioni ed i gruppi impegnati nelle attività sportive e outdoor.

In particolare sono stati effettuati i seguenti momenti di confronto istituzionale:

- 28/02/2014 presentazione del Piano integrato alla Comunità del parco;
- Mesi di giugno, luglio, settembre 2014 , incontri e tavoli di confronto con i Comuni e le associazioni direttamente coinvolte e interessate. Gli incontri sul territorio sono stati organizzati per Valli principali: Arroscia, presso Cosio e Mendatica; Argentina, presso Triora; Nervia, presso Pigna e Rocchetta Nervina.
- 09/02/2015, 26/02/2015, 13/03/2015, 20/03/2015 "Verso Il Piano Integrato del Parco del Parco", Workshop: strategie e territorio;
- 25/05/2015 "Il Piano Integrato del Parco" presentazione e confronto con la Comunità del Parco.

La Comunità del parco, organo nel quale sono rappresentati i soggetti istituzionali e i principali portatori di interessi del territorio del parco, ha svolto un ruolo particolarmente attivo nella predisposizione del piano integrato, esaminandone le varie fasi di avanzamento nelle sedute del 28/02/2014, 26/02/2015 e 25.05.2015. Infine, nella seduta del 10.09.2015, a termini di statuto, la Comunità esprimeva unanime il proprio formale assenso al piano da adottare.

Con **deliberazione del Consiglio Direttivo n. 29 del 15 Settembre 2015** l'Ente parco adottava infine il Piano, trasmettendolo alla Regione per l'avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica.

2.3 Fase di consultazione

A seguito dell'adozione, il Piano integrato ha seguito due percorsi paralleli:

- il primo, relativo al procedimento VAS, secondo le fasi indicate nella L.R. 32/2012;

- il secondo, relativo al procedimento di approvazione dei piani delle aree protette, secondo le fasi indicate nella l.r. 12/1995.

I due percorsi prevedevano entrambi la pubblicazione del piano adottato affinché su di esso potessero raccogliersi eventuali osservazioni.

I tempi e le modalità di pubblicazione dei due percorsi risultano compatibili gli uni rispetto agli altri:

- secondo il procedimento VAS, la Regione (autorità competente), ricevuto il piano adottato, lo pubblica per sessanta giorni sul proprio sito web e lo deposita in libera visione presso i propri uffici, affinché chiunque ne possa prendere visione e presentare osservazioni; analoghe pubblicazioni sono effettuate presso l'ente che ha adottato il piano (autorità procedente; in questo caso l'Ente Parco); il decorso del tempo è sospeso nel mese di agosto;
- secondo il procedimento ex l.r. 12/1995, l'Ente parco pubblica il piano adottato per trenta giorni presso la propria sede, quella dei comuni e delle province interessate dal piano; nei successivi trenta giorni, i soggetti interessati possono presentare osservazioni, sulle quali l'Ente parco esprime un parere; il piano ed il parere sono quindi trasmessi alla Regione per la definitiva approvazione.

Di fatto, l'unica differenza rilevante concerne la durata della pubblicazione – sessanta per la VAS, trenta per la l.r. 12/1995 – ma nel secondo caso occorre aggiungere i successivi trenta giorni previsti per la formulazione delle osservazioni, per un periodo complessivo di sessanta giorni.

Si è potuto pertanto assolvere agli obblighi di pubblicazione del Piano in un'unica volta, per una durata tale da rispettare i termini di entrambe le normative applicate, evitando così inutili duplicazioni procedurali.

Il Piano integrato, comprensivo del Rapporto Ambientale e della sintesi non tecnica, è stato pubblicato a partire dal **22 settembre 2015 fino al 22 ottobre 2015**, sui siti web e gli uffici della Regione e dell'ente parco, enti locali, in ottemperanza alle normative in tema di VAS e di approvazione dei piani delle aree protette (l.r. 32/2012; l.r 12/1995) che per questa fase sono state applicate contestualmente.

2.4 Osservazioni pervenute

Nei termini di legge è pervenuta alla Regione e all'Ente Parco la seguente osservazione (si riporta la protocollazione dell'Ente parco)

1	Prot. E.P. 595 del 16/11/2015	Comune di Montegrosso Pian Latte

Con deliberazione del **Consiglio Direttivo n. 7 del 14.01.2016, l**'Ente Parco formulava il proprio parere ai sensi dell'art. 18 della l.r. 12/1995 sull' osservazione pervenuta.

Con nota 55 del 11 febbraio 2016, l'Ente Parco ha trasmesso alla Regione Liguria la suddetta osservazione per il seguito del procedimento di approvazione del Piano integrato.

Le controdeduzioni dell'Ente parco sono riportate nell'allegato B "Prospetto delle osservazioni ricevute e loro valutazione" in calce al presente documenti.

L'osservazione del Comune di Montegrosso Pian Latte riguarda una modifica del confine del parco per la parte ricadente nel Comune. Con tale modifica il confine del parco si attesterebbe su elementi meglio individuabili sul terreno rispetto ai confini attuali.

L'Ente parco ha ritenuto di accogliere l'osservazione condividendone le motivazioni.

In sede di Vas, la richiesta di modifica ha avuto una risposta interlocutoria che rinvia ad approfondimenti di tipo tecnico da compiersi.

Tuttavia, in sede di approvazione del piano e sotto un profilo strettamente giuridico, l'osservazione non appare pertinente perché il confine del Parco è stato fissato con la legge istitutiva n. 34/2007 e riproduce i confini delle oasi faunistiche previste nel Piano faunistico venatorio della Provincia di Imperia.

E' pertanto necessaria una specifica iniziativa legislativa che riconsideri gli accordi sulla cui base è nato a suo tempo il Parco.

2.5 Fase della decisione

Al termine della fase di pubblicazione, il Piano integrato è stato istruito a cura della competente struttura regionale per essere sottoposto dapprima all'esame della sezione VAS del Comitato Tecnico regionale per il territorio e successivamente alla Giunta Regionale per l'espressione del formale parere che chiude la fase decisoria della VAS.

Hanno fornito contributi istruttori le strutture regionali

- Ecosistema costiero e ciclo delle acque, con nota IN/2015/16698 del 22.09.2015
- Pianificazione territoriale e tutela del paesaggio, con nota IN/2015/24218 del 28.12.2015
- Attività estrattive, con nota IN/2015/15885 del 9.09.2015
- Sviluppo sostenibile, parchi e biodiversità, con nota IN/2016/2016/2773 del 16/02/2016

Non hanno invece fatto pervenire contributi istruttori i Soggetti competenti in materia ambientale consultati:

- Direzione Reg. per i beni Culturali e Paesaggistici
- Soprintendenza per i Beni Arch. e Paesaggistici
- Soprintendenza per i Beni Archeologici
- ARPAL Direzione scientifica
- ARPAL UTCR
- ARPAL Dipartimenti Provinciali di IM, SV, GE
- Province di IM, SV, GE
- ASL 1, 2, 3, e 4
- Comuni interessati
- Regioni confinanti
- Province confinanti

La trattazione in CTVAS è avvenuta nelle sedute del 12 ottobre 2015, di presentazione generale dei quattro piani integrati, 23/12/2015 (specifica per il Piano integrato delle Alpi Liguri), 13 gennaio 2016 e 17 febbraio 2016, conclusiva, nella quale il CTVAS ha formulato il proprio motivato parere n. 62 ai sensi dell'art. 12 della l.r. 12/2012, nel testo in quel momento vigente.

Acquisito il parere del Comitato CTVA 62/216, la Giunta regionale ha formulato, con **deliberazione n. 227 del 18 marzo 2016** ai sensi dell'art. 10 della l.r. 12/2012, "il proprio motivato pronunciamento avente efficacia vincolante", con prescrizioni, sul Piano integrato del Parco delle Alpi Liguri.

3. Integrazione delle considerazioni ambientali nel piano

3.1 Revisione del Piano integrato in base alle osservazioni pervenute nella fase di consultazione

Si riportano nello specifico allegato A in coda al presente documento, cui si rimanda, le osservazioni pervenute durante il processo di VAS, tenuto conto che esse sono state formulate sia agli effetti della VAS sia ai sensi della l.r. 12/1995.

In quest'ultimo caso, l'Ente parco è tenuto ad esprimere un parere sulle osservazioni ricevute. Su tali osservazioni decide il Consiglio regionale all'atto dell'approvazione del Piano.

Nel prospetto sono pertanto riportati, oltre agli estremi delle osservazioni presentate (soggetto, data e numero del protocollo di ricevimento da parte dell'Ente Parco e della Regione), una loro esposizione eventualmente articolata per punti salienti, il parere dell'ente parco, il parere espresso in sede di VAS, l'accoglimento o meno e, in caso di accoglimento, l'effetto prodotto sul Piano, con l'indicazione puntuale del documento o della norma modificata.

3.2 Adeguamento agli esiti della valutazione ambientale:

Il presente paragrafo descrive come si è tenuto del parere motivato e delle prescrizioni in esso contenute, in parte derivante anche dalle osservazioni pervenute dai soggetti con competenze ambientali ed altri soggetti interessati, indicando puntualmente ed argomentando le modifiche di conseguenza apportate.

Al fine di adeguare il Piano integrato alle prescrizioni contenute nella DGR 227/2016 sono stati costituiti informalmente i seguenti gruppi di lavoro, sotto il coordinamento del Settore Parchi e Biodiversità:

- con il Dipartimento per la pianificazione territoriale, per gli aspetti di carattere urbanistico edilizio, con la partecipazione dell'ente parco per i momenti di verifica e condivisione;

- con le strutture del Dipartimento Ambiente competenti in materia di acque, per gli aspetti relativi a tale materia, ed in particolare per il raccordo con il Piano regionale di Tutela delle acque;

Sono stati inoltre sentite, per approfondimenti su questioni più limitate e specifiche, le strutture del Dipartimento agricoltura (aspetti relativi alle attività silvo pastorali, piano di sviluppo rurale) e del Dipartimento Sviluppo Economico (PEAR Piano energetico ambientale regionale, impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili).

Soprattutto il primo gruppo di lavoro si è riunito per diversi mesi con sedute plurisettimanali, verificando punto per punto tutte le previsioni di carattere urbanistico e apportando le conseguenti correzioni o migliorie., sia all'apparato normativo sia alla stessa cartografia di piano. sempre in stretto raccordo con l'Ente Parco.

Il Settore Parchi e Biodiversità, in sede di istruttoria, ha inoltre sottoposto il Piano ad una ampia revisione, anche per aspetti non segnalati dalla VAS o per quanto derivante dal recepimento delle osservazioni; in particolare sono state riviste le disposizioni in materia di valutazione di incidenza, è stata verificata la coerenza con le misure di conservazione delle regioni biogeografiche continentale e mediterranea nel frattempo approvate, sono state "pulite" le tavole dei confini e dell'azzonamento del parco elevandone lo standard di precisione.

Tutte le modifiche sono state concordate con l'Ente Parco.

Per rispondere alle prescrizioni della VAS, sotto il coordinamento istruttorio del Settore Parchi e Biodiversità ed in pieno accordo con l'Ente parco, acquisiti i risultati emersi dai gruppi di lavoro, il **Piano integrato è stato oggetto di una ampia e concordata revisione** rispetto alla versione adottata.

Le modifiche apportate al Piano in questa fase sono indicate, in sintesi, nell'allegato A "Prospetto del recepimento delle prescrizioni della valutazione ambientale strategica (dgr 227/2016)" e, in modo più puntuale, nei documenti di Piano (Norme di attuazione, misure regolamentari, tavole cartografiche) mediante una apposita annotazione.

In questa sede si analizzano in termini più approfonditi alcuni aspetti posti in rilievo dalla VAS: la questione dello "studio di incidenza", il rapporto del Piano Integrato con il Piano territoriale di coordinamento paesistico (PTCP), i possibili casi di esclusione della valutazione di incidenza.

3.2.1 Piano integrato, valutazione di incidenza e studio di incidenza

In sede di Vas è stata eccepita l'assenza di un documento denominato "studio di incidenza".

Secondo il comma 3 dell'art. 10 del d.lgs. 152/2006 "La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997", vale a dire gli elementi dello studio di incidenza.

Nel caso del Piano integrato, che contiene al suo interno i piani di gestione dei SIC, occorre però tenere conto delle specificità che necessariamente assume un tale strumento.

Per un verso, infatti, la valutazione di incidenza è esplicitamente esclusa dalla Direttiva Habitat per il piano di gestione, mentre, almeno in astratto occorre per il piano del parco.

Sotto un altro profilo, il Piano integrato, nel suo insieme ed in particolare negli elaborati dei Quadri Conoscitivi e Interpretativi (Relazione e Tavole) contiene tutti gli elementi - gli studi, i campionamenti, le analisi, le interpretazioni, le valutazioni di pressioni/minacce, le indicazioni di monitoraggio - ben più approfonditi di quanto normalmente richiesto per uno studio di incidenza.

Sarà infatti il Piano integrato stesso, una volta approvato, a divenire il quadro di riferimento obbligatorio per gli studi e per le valutazioni di incidenza dei piani e degli interventi riguardanti i SIC di cui rappresenta non solo lo strumento gestionale, ma il principale strumento conoscitivo.

Per questo, nel Rapporto ambientale sono richiamati solamente alcuni, fra i più salienti aspetti dei caratteri naturalistici dei Siti e delle loro problematiche, rinviando ai Quadri Conoscitivi e Interpretativi della Relazione Illustrativa e delle relative Tavole di Piano ogni ulteriore approfondimento.

3.2.2 Piano integrato e Piano Territoriale di coordinamento paesistico (PTC)

La VAS, in più punti, ha sollevato la questione del rapporto fra Piano integrato e Piano Territoriale di coordinamento paesistico.

Tale rapporto è stabilito per legge in termini di sovraordinazione del primo rispetto al secondo, o meglio, il Piano del parco integra la pianificazione territoriale di qualsiasi di livello e, in caso di contrasto, prevale su di essa, secondo la formulazione operativamente più efficace della legge urbanistica regionale (art. 2, c. 5 della l.r. 36/1997) rispetto a quella contenuta all'art. 25, c. 2 della legge 394/1991.

E' importante sottolineare come l'effetto di prevalenza del Piano integrato si esplichi solamente in riferimento al territorio del Parco strettamente inteso, e non si estende al territorio ricompreso nei

siti Natura 2000 esterno al parco, ed ancor meno alla cosiddetta “area vasta”, che è un mero ambito di studio.

I casi di reali contrasto Piano integrato/PTCP sono peraltro assai marginali, per numero e rilevanza, con la sola importante eccezione, relativa all’Assetto vegetazionale del PTCP.

Quest’ultimo, infatti, appare ormai molto datato rispetto alle novità introdotte dalla Direttiva Habitat successivamente alla sua approvazione (1990) in quanto deriva da un approccio che vede nel rispetto dei dinamismi naturali il criterio principale da seguire nel compiere le scelte di pianificazione e normazione del territorio

La direttiva comunitaria pone invece la tutela della biodiversità come prioritaria, anche quando essa risulta in contrasto con tali dinamismi o si riferisce a formazioni seminaturali derivanti da pratiche agricole e colturali ormai in declino.

In attesa di una revisione generale del PTCP e del suo Assetto vegetazionale, l’eventuale contrasto fra Piano integrato e PTCP Assetto vegetazionale, all’interno del parco e, in questo caso anche del territorio dei SIC in gestione al parco stesso, trova comunque una soluzione operativa sul piano tecnico giuridico.

Infatti, la tutela della biodiversità è un obbligo assunto dallo Stato italiano nei confronti dell’Unione europea ed è intervenuto successivamente all’approvazione del PTCP. Ciò consente di concludere che le previsioni del PTCP Assetto Vegetazionale vengono meno in caso esse contrastino con quelle a tutela della biodiversità.

3.2.3 Piano di gestione integrato e Valutazione di incidenza (PTC)

I piani di gestione, secondo una impostazione metodologica originaria, grazie all’approfondimento delle analisi in essi contenute e alla definizione puntuale della disciplina degli interventi ammessi, avrebbero potuto indicare casi ulteriori di esclusione dalla valutazione di incidenza rispetto a quelli stabiliti nella l.r. 28/2009.

Nel corso dell’esame del Piano, peraltro, l’Unione Europea ha attivato un procedimento di infrazione contro l’Italia proprio in riferimento ai casi di esclusione della valutazione di incidenza. Su tale tema sta lavorando un gruppo di lavoro Ministero/Regioni che dovrebbe condurre alla adozione di linee guida specifiche.

In attesa di tali linee guida, tutte le disposizioni del Piano sulla valutazione di incidenza (necessità/esclusione) sono state riviste lasciando solo quelle sulle quali, allo stato, non paiono esservi contestazioni.

PIANO INTEGRATO DEL PARCO DELLE ALPI LIGURI

Allegato A PROSPETTO DEL RECEPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (dgr 227/2016)

Prescrizione parere motivato	Modalità di accoglimento	Revisione piano
Pianificazione paesistica e urbanistica		
rapporti con la pianificazione paesistica ***per quanto concerne l'assetto vegetazionale, occorre che sia chiarita la volontà o meno di superamento della disciplina del PTCP, a scala dell'intero territorio protetto****.*	Modifica effettuata. Nelle NTA è stata esplicitamente riaffermata la prevalenza del Piano del parco, ancorché sia la stessa legge quadro 394/1991 a collocare il piano del parco al vertice degli strumenti di pianificazione.	Si modificano le NTA con l'integrazione dell'art.4
assetto insediativo del PTCP; ***occorre che tale prevalenza sui regimi di PTCP venga esplicitata, e che le schede normative relative alle singole zone D siano normalizzate ad un livello adeguato a consentirne l'operatività*** Rapporti con la pianificazione locale: ***È pertanto necessario verificare*** il rapporto e le integrazioni tra la disciplina dei SUG e quella del PIDP…… ***Anche le specifiche disposizioni afferenti le modalità d'uso del territorio non insediato, agricolo e forestale richiedono un coordinamento e una verifica di coerenza****;*	E' stata effettuata con la Struttura Pianificazione una verifica delle previsioni di Piano a contenuto urbanistico-edilizio che ha portato alla modifica di alcune di esse e all'inserimento delle opportune precisazioni. La regola generale è comunque contenuta all'art.4 c.1 delle NTA.	Si modificano le NTA con l'integrazione agli artt: - Art. 4 comma 8 (ex 7) - Art. 5 lettera k - Art.6 c.5 - Art. 8 C.4,5 - Art.9 c.3 - Art.10 c.2 - Art.11 c.2 - Art.13 c.3, c.4, c.5 - Art.16 c.4 - Art.17 c.1, c.3.
Aree sciistiche di Monesi (vedi oltre alle Misure regolamentari)		
Piano di Monitoraggio		
Deve pertanto essere elaborata una sezione del Programma di monitoraggio adeguata a verificare l'efficacia ed efficienza dell'attuazione del PIDP, attraverso	Modifica effettuata.	Integrazione con documento "Piano di Monitoraggio dei Piani integrati dei parchi naturali regionali Alpi Liguri,

Prescrizione parere motivato	Modalità di accoglimento	Revisione piano
l'individuazione di un numero limitato di indicatori, direttamente riconducibili agli obiettivi che il Piano si pone, idonee misure di revisione del Piano a fronte degli esiti del monitoraggio, e identificando fonti di finanziamento attivabili. ***La restituzione dei dati di monitoraggio deve avvenire in formato GIS vettoriale e non pdf.***		Antola, Aveto, Beigua".
Misure regolamentari		
Sono identificate e cartografate delle Aree floristiche (*diventano in parte Zone di piano*), fra cui anche la bassa Val Tanarello fino alla confluenza con il Negrone, data la presenza di specie ripariali di gran pregio – *individuata come B3 nella carta delle fasce di protezione del Parco QO01a, ma che sembra non comparire nella carta degli habitat QC10 e che sicuramente non compare nella QO02 relativa alle aree omogenee di gestione come ambito di Conservazione (ove la collocherebbe l'art. 4.1.1 delle Misure regolamentari).* ***Tale incongruenza è apparsa evidente, ma non è escluso che ne possano essere presenti altre; è pertanto necessaria un'accurata revisione delle informazioni presenti nelle varie cartografie e della loro coerenza con l'apparato normativo.***	Le Aree floristiche rappresentano una specifica emergenza del Parco posta in rilievo dal Piano. Non si tratta peraltro né di habitat tecnicamente intesi né di ambiti gestionali, necessariamente sottoposti a regime di conservazione. Tale regime infatti si riferiste ad una strategia gestionale comune a un determinato ambito omogeneo per aspetti molteplici connessi ad habitat o habitat di specie (presenza di medesimi valori, pressioni, minacce). A livello cartografico non sono state pertanto rilevate le segnalate incongruenze. Sussiste invece una incongruenza nell'art. 19.3.1 laddove, in corrispondenza delle aree floristiche, è presente un riferimento non chiaro agli ambiti di conservazione, probabile errore materiale. E' inoltre apparsa opportuna una integrazione della Scheda 3MR/PD "Azioni di valorizzazione del territorio e di informazione/sensibilizzazione sulle specie della flora (aree floristiche)" del PSSE	Modificato art. 19.3.1. – Integrata la scheda 3MR/PD del PSSE
art. 2 comma 1: ***la DGR n. 1039/2014 è stata aggiornata con DGR n. 1014/2015***	Modifica effettuata.	Si modificano le Misure Regolamentari con l'integrazione all' art.2 c. 1.

Prescrizione parere motivato	Modalità di accoglimento	Revisione piano
art. 4 strategie gestionali: quella della conservazione è correttamente attribuita a habitat fluviali e morfologie di importanza faunistica quali le pareti rocciose; ciò in coerenza con quanto approfondito nel QC e con la presenza della ZPS. Tuttavia alcuni di questi habitat, pur segnalati nel testo, non sono reperibili nella cartografia relativa di riferimento QC 10 – come già evidenziato sopra, mentre le norme generali di utilizzo e fruizione potrebbero non essere sufficientemente cautelative (art. 29 punto 4, 29.5). ***Sarebbe auspicabile una regia più diretta da parte dell'Ente Parco, magari attraverso l'individuazione, mappatura e regolamentazione specifica dei siti ritenuti idonei*** *(scheda progetto ad hoc)*	Modifica parzialmente effettuata. E' stato verificato che la carta QC10, carta degli habitat, riporta correttamente tutti gli habitat citati nell'art. 4. L'art. 29.4 pareti di roccia contiene un'ampia disciplina di fruizione differenziata per ambiti gestionali. L'art.29.5 canyoning contiene un'ampia disciplina differenziata per corsi d'acqua non cartografati ma elencati nell'allegato 2. Il PPSE contiene la scheda 20 IA relativa alla " Realizzazione di siti attrezzati sostenibili per torrentismo, arrampicata e altri sport outdoor".	Si integrano L'art. 29.4 e la scheda del PPSE n.20 IA. .
non vi è inoltre nessuna disposizione specifica relativa alla gestione degli sport invernali, in particolare in relazione alla presenza del comprensorio di Monesi. ***Occorre che gli esiti delle procedure di VIA svolte (citate precedentemente nel testo), nonché del Collegio di vigilanza del relativo Accordo di Programma, siano richiamati in modo organico all'interno di uno specifico articolo, che definisca le modalità gestionali del comprensorio sciistico di Monesi, atte a garantirne la compatibilità con le valutazioni svolte*** *e quindi con le istanze di tutela del SIC al cui interno si colloca;*	Modifica effettuata.	Inserito art. 29.8 relativo alla Fruizione del comprensorio sciistico di Monesi.
Art. 4 strategie gestionali: *Miglioramento (IM) attribuito in prevalenza alla gestione forestale….. Se così è,* ***va indicato con maggior chiarezza****; si richiamano le considerazioni già ampiamente sviluppate sul tema della pianificazione forestale di vario livello*	Modifica parzialmente effettuata. Le strategie gestionali (CO, MA e IM) costituiscono indirizzo anche per la gestione forestale, che nei vari ambiti sarà mirata a conseguire il pertinente obiettivo. Si osservi che in MA è presente un ambiente riferito ad una coltivazione (uliveto). Inoltre il Piano sottolinea più volte come il mantenimento di determinati habitat passa attraverso il mantenimento/ritorno di determinate pratiche agro-	Si integra l'art. 26.1.1.

Prescrizione parere motivato	Modalità di accoglimento	Revisione piano
	silvo-pastorali Si è ritenuto invece opportuno rafforzare l'importanza della pianificazione forestale di vario livello.	
Art.5 comma 4: ***Occorre chiarire in senso univoco il livello di cogenza degli ambiti****;*	Modifica effettuata, eliminato il dettaglio sul valore di cogenza degli ambiti.	Si modifica l' art.5 c. 4.
Art. 6: "obiettivi e azioni per habitat e specie" rimanda all'Allegato 1 alle Misure regolamentari. Non opportuno indicare tra obiettivi e azioni l'attivazione della procedura di valutazione di incidenza. Rapporto con le schede del PPSE ***…. occorre chiarire nel senso della maggior coerenza fra gli strumenti.***	Modifica effettuata. Mantenuto il richiamo alla valutazione di incidenza come strumento particolarmente efficace per il controllo di pressioni e minacce per determinati habitat e specie, con diversa formulazione. Analoga funzione della valutazione di incidenza è contenuta nelle MDC:	Si integra l'art. 6 comma 1 e si modifica l' Allegato 1.
Art. 9 comma 1 e art.10.4.9: periodi di divieto di effettuare interventi sulla vegetazione acquatica da rivedere.	Modifica effettuata.	Si modificano le Misure Regolamentari con la modifica all' art.9 c.1 e art.10.4.8 (ex 10.4.9).
ART.10:….. È pertanto necessario che la norma venga riscritta definendo modalità e criteri cogenti per gli interventi in ambiti fluviali e torrentizi e per la realizzazione degli interventi di manutenzione idraulica e messa in sicurezza nell'ambito della programmazione e progettazione ordinaria (non in condizioni di emergenza), consentendo esplicitamente la deroga per le esigenze di Protezione civile, di intervento quindi in condizioni di indifferibilità ed urgenza in quanto a tutela della pubblica incolumità, in presenza di popolazione esposta a rischio; *fasce di rispetto fluviali…..eventualmente da* ***specificare e dettagliare qualora in presenza di habitat vulnerabili e/o prioritari*** *(vedi anche rif. art. 9* ***i contenuti di cui al punto 10.4 Captazioni e derivazioni devono essere ricondotti alla coerenza con le***	E' stata effettuata con il Settore Ecosistema costiero e acque una approfondita analisi delle previsioni di Piano relative alle Risorse idriche che ha portato in alcuni casi alla conferma delle norme stesse, in altri alla loro modifica .	Si modificano le Misure Regolamentari con l'integrazione all' art.10, vari commi.

Prescrizione parere motivato	Modalità di accoglimento	Revisione piano
disposizioni del nuovo PTA Aree di frega (punto 10.2.4): manca l'individuazione. Fare riferimento alla Carta ittica regionale… ***occorrerà una volta approvato fare riferimento a tale strumento….integrare al punto 10.2.5 con il periodo anche per le specie salmonicole..***		
Art. da 13 a 16: viabilità***. in generale la formulazione non appare sufficientemente cautelativa.*** Viabilità esistente del parco in stato di abbandono….***di tale fatto occorrerebbe trovare traccia nelle norme e negli elaborati cartografici di riferimento;***	Modifica effettuata. La tavola QC12b rappresenta larga parte della viabilità storica del Territorio gestito e la tavola QO03 dello Schema direttore individua i tracciati di maggiore interesse per il Parco.	Si modificano gli art. 13.2, 13.3, 13.4, 14.1.
*art. 17 infrastrutture elettriche, energetiche e di telecomunicazione:…..**è necessario definire l'ammissibilità indifferenziata delle sole SRB, eventualmente specificandone le caratteristiche**. La sola preferenzialità per soluzioni realizzative in interrato in caso di nuove linee elettriche **non pare sufficiente**, vista anche la presenza di ZPS.*	Modifica effettuata, sia pure in termini leggermente diversa da quella suggeriti. Il termine SRB è infatti utilizzato per le reti di telefonia mobile, mentre non è utilizzato ad es. per gli impianti di diffusione dei programmi radio televisivi. E' stata utilizzata una formulazione analoga a quella della normativa regionale di settore (l.r 18/99).	Si modifica la norma delle Misure Regolamentari con l'integrazione all' Art. 17.
Art. 18 energie rinnovabili:***…. Occorre inoltre chiarire il livello di tutela che l'Ente Parco intende attribuire alle diverse porzioni di territorio di competenza (area Parco rispetto ad aree SIC e ZPS)*** ***l'articolo sia rivisto in coerenza con le norme di attuazione, con riferimento all'intero territorio protetto*** ***Devono inoltre essere esplicitamente individuati gli habitat in corrispondenza dei quali non si ritiene comunque possibile, per esigenze di tutela, collocare tali impianti***	Modifica effettuata	Si modifica la norma delle Misure Regolamentari con l'integrazione all' Art. 18 e delle NTA all'art. 9 c.1 lettera g).
TITOLO III: Tutela flora e fauna. ***devono essere integrate, per coerenza con il QC e le MDC****: norme specifiche di regolamentazione della fruizione a tutela della arene di canto*	Modifiche effettuate. L'habitat 8130 è classificato tra gli ambiti di conservazione, art. 4.1, pertanto già soggetto a	Inserito art. 19.2.4 per il Fagiano di Monte e 19.2.5 per l'attività venatoria in ZPS.

Prescrizione parere motivato	Modalità di accoglimento	Revisione piano
del fagiano di monte, che sono identificate nella QC07; norme specifiche in merito alla fruizione dell'habitat 8130 – ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili; un rimando alle MDC delle ZPS di cui al RR n. 5/2008 relativamente alle limitazioni che lo stesso pone inerenti l'attività venatoria; il divieto previsto dalle MC relativamente all'"uso di eliski e motoslitte se non diversamente regolamentato"	particolari divieti e limitazioni.	Inserito art.27.4.5 per eliski e motoslitte
art. 24: è emersa dal confronto diretto con il Parco l'opportunità di compilare delle Linee Guida per la redazione dei Piani di pascolamento, piuttosto che l'iniziativa del parco stesso nel farsi promotore della loro redazione (mediante apposita scheda d'azione);	Modifica effettuata	Si modifica il documento PPGS con l'inserimento di una apposita scheda. SCH 49 RE/IN
art. 26.1.2: ***Occorre che venga univocamente definito il rapporto fra Misure regolamentari e Misure di conservazione;***	Il rapporto tra Misure regolamentari e MDC è chiarito all'art. 1 comma 2, appositamente modificato, e discende dalle disposizioni generali delle MDC, art. 3 comma 3. All'art. 26.1.2 sono invece citate le MDC per le ZPS (RR 5/2008) che possono essere modificate dal piano di gestione (art. 7 c.3)	Si modifica l'art. 1 c.2.
art.26.1.4: occorre chiarire che solo l'attuazione di piani assoggettati a VI è da considerare esente da obbligo di VI;	La Valutazione di incidenza è trattata all'art.30 interamente riscritto.	Si modifica l'art. 30.
art. 26.2.3 e 26.2.4 variano l'estensione minima, prevista dalle MDC, al di sopra della quale provvedere al rilascio di isole della biodiversità (da 2 a 3 ha); ***trattandosi sia di SIC che di ZPS si ritiene che tale limite non possa essere variato***	Modifica effettuata. Sono stati riportati i limiti previsti dalle MDC.	Si modificano le Misure Regolamentari con l'integrazione all' Art. 26.2.3. e 26.2.4.
art.30: Valutazione di incidenza. …..potenziare ***l'utilizzo della prevalutazione di incidenza*** in un'ottica di semplificazione	Modifica effettuata. In tema di valutazione di incidenza, e delle sue esclusioni, è peraltro previsto a breve un intervento ministeriale, sulla base degli esiti di un gruppo di studio con le Regioni, come risposta ad una procedura di infrazione comunitaria. Tale intervento potrebbe portare ad importanti modifiche della situazione in atto.	Si modifica l' Art. 30.

Prescrizione parere motivato	Modalità di accoglimento	Revisione piano
In generale le norme di fruizione (es. circolazione veicoli motore, manifestazioni) sembrano essere meglio articolate negli altri PIDP, ***da cui è opportuno trarre alcuni spunti.***	Modifica effettuata.	Si modificano gli art.. 27,28 e 29.
NTA		
Art.1 comma 4 lett. m: ***Occorre chiarire ed eventualmente correggere il riferimento****;*	Modifica effettuata anche in collaborazione con il Settore Ecosistema costiero.	Si modifica la norma con la correzione dell'art. 1, c.4 lettera m e l'inserimento della lettera n.
art. 3 comma 2*:* ***verificare correttezza dei rimandi cartografici***	Modifica effettuata.	Si modifica la norma con la correzione dell'art. 3 , c.2.
art. 5 comma 1 lettera h): *la circolazione "sui sentieri e al di fuori delle strade carrabili esistenti"* ***può essere ammessa*** *solo in casi di urgenza per la prevenzione di eventi calamitosi e per ragioni di pubblica sicurezza; analogamente nel corso di manifestazioni sportive la circolazione di mezzi motorizzati è ammessa con funzione di soccorso.*	Modifica effettuata. E' stata riportata per semplicità la formulazione contenuta nella l.r. 24/2009.	Si modifica l'art. 5, c.1 lettera h).
Art.5 comma 2 energie rinnovabili: ***necessita una revisione****.*	Modifica effettuata	Si modifica l'art. 5, c.2.
art. 9: la sistemazione e la realizzazione di nuova viabilità dovrebbero essere ricondotte alla redazione degli appositi strumenti di pianificazione per la gestione forestale e delle attività di pascolo – eventualmente con regia dell'Ente Parco:	L'art. 9 contiene un riferimento alle prescrizioni e agli indirizzi delle Misure regolamentari. In tali Misure il tema è trattato ad esempio agli art. 13.2, 13.3 e 16.	Nessuna modifica
art. 12 punto 6: ***deve essere definito con maggior chiarezza, in coerenza con il PTA***	Modifica effettuata con il rinvio alle Misure regolamentari.	Si modifica l'art. 12, c.6.
art. 13 ***zona C di protezione:*** *laddove si definisce la possibilità di incremento volumetrico come intervento di nuova realizzazione, occorre chiarire che ci si riferisce a volumi autonomi e distinti rispetto al volume esistente.* ***…..ambiti C3 - aree agricole****, ……* ***si ritiene necessario****:* ***…….implementare la norma con criteri operativi volti al progetto, come fatto per le zone D*** *- es. predisposizione di SOI……* ***……..Anche per le zone C resta da specificare meglio***	E' stata effettuata con la Struttura Pianificazione una approfondita revisione delle previsioni di Piano a contenuto urbanistico-edilizio che ha portato alla modifica di molte di esse.	Si modificano le NTA con le integrazioni agli art: - Art. 13 c.3,4,5; - Art.16 c.4.

Prescrizione parere motivato	Modalità di accoglimento	Revisione piano
la natura delle funzioni ricettive e residenziali che si intendono sostenere*;*		
art. 20 punto 2*: viene sancita la prevalenza delle Misure di conservazione sulle Misure regolamentari gestionali; non viene quindi dato seguito alle considerazioni sviluppate nell'ambito del QO. In generale si assume che le Misure Regolamentari possano meglio specificare le MDC ma non essere in esplicito contrasto. La DGR n. 1145/2012 – MDC SIC liguri dell'area biogeografia alpina all'art. 3 indica che le misure generali in essa contenute hanno valenza fino all'approvazione degli specifici Piani di gestione per ciascun sito Rete natura 2000, ove previsti. Nell'ambito delle Misure sito specifiche, la stessa DGR cita, con riferimento al pascolo, il divieto con carico superiore a 0,8 UBA per ha; il divieto tuttavia agisce in mancanza di specifico piano di pascolamento.* ***L'elasticità che viene richiesta a livello di QO può quindi essere ottenuta individuando in modo più esplicito a livello regolamentare l'opportunità di redigere i Piani di pascolamento, ovvero predisponendo degli indirizzi a supporto della loro redazione, ovvero individuando azioni specifiche da parte dell'Ente Parco nel PPGS (ovvero ancora agendo su tutti e tre i fronti)****. In ogni caso l'apparato normativo deve essere coerente* ~~*(vedi oltre l'art. 26.1.2 delle Misure regolamentari)*~~*ERRATO IL RIFERIMENTO*	Il rapporto fra MDC e Piano di gestione è stato chiarito solamente da ultimo con l'approvazione delle Misure di Conservazione mediterranee, all' art. 3 comma 3 della parte generale, nel senso di stretto rapporto gerarchico delle MDC sul piano di gestione e di potere meramente integrativo di quest'ultimo. In tale contesto, in riferimento al limite di 0,8 UBA, il piano di pascolamento è l'unico strumento che consentirebbe di derogare a tale limite, ed è stato quindi posto in evidenza all'art. 24.3 delle Misure regolamentari come suggerito con la prescrizione. Le altre opzioni prospettate (indirizzi per piani di pascolamento e azioni specifiche previste nel PPSE) non potrebbero comunque superare il limite posto dalle MDC.	Si integrano gli artt. 1.2, 24.1 e 26.1.1 delle Misure regolamentari e
PPGS		
SCH1MR, SCH14-MR/IA, SCH15MR *indicare alcuni habitat o specie che si intendono monitorare*	Modifica effettuata	Si integrano le schede per gli aspetti rilevati.
SCH 6-MR: *occorre valutare le presenze faunistiche (astacofauna e ittiofauna) correlandole con gli habitat e i manufatti presenti.*	Modifica effettuata	Si integra la scheda per gli aspetti rilevati.
SCH 16-IA: *deve essere esplicitato il collegamento con la 5-MR, prevedendo una comparazione dei dati rilevati in aree interessate da azioni di miglioramento, in aree in naturale*	Modifica effettuata	Si integra la scheda per gli aspetti rilevati.

Prescrizione parere motivato	Modalità di accoglimento	Revisione piano
evoluzione e in aree idonee		
***SCH 17-IA**, la previsione di supporto alimentare mirato per la conservazione e incremento delle popolazioni di rapaci necrofagi può indurre alterazioni comportamentali (dipendenza) e attirare altre specie. Occorre esplicitare un percorso di progressivo totale affrancamento dai carnai, e chiarire come si intende garantire l'assenza di richiamo per specie indesiderate*	Modifica effettuata	Si integra la scheda per gli aspetti rilevati.
***SCH 20-IA, 21-IA, 32-IA:** chiarire che l'individuazione dei siti per arrampicata, torrentismo o sosta camper deve essere preceduta da una mappatura dei siti potenzialmente idonei.*	Modifica effettuata	Si integrano le schede per gli aspetti rilevati. Modificata scheda 32 IN anziché 32 IA in quanto non presente nel documento.
***SCH 35-IN:** opportuno inserire almeno qualche habitat o tipo forestale per quanto concerne la silvicoltura e qualche specie per quanto riguarda frutti e prodotti del bosco e del sottobosco*	Modifica effettuata	Si integra la scheda per gli aspetti rilevati.
Non sono presenti fra le IN incentivi alla pianificazione di II e III livello per la gestione forestale – o strumento analogo – sia pubblica che privata – o alla redazione di Piani di pascolo con regia da parte dell'Ente Parco	Modifica effettuata	Si integra il documento con una nuova scheda SCH 49 RE/IN e con integrazioni alla SCH 35-IN.
Poiché gli strumenti di programmazione economica europea, il PSR in particolare, indicati come fonti di finanziamento delle azioni delle schede, hanno subito una serie di modifiche che potrebbero ricadere negativamente sulla finanziabilità delle stesse, è necessario che tali riferimenti vengano verificati ed aggiornati, allo scopo di ridefinire se necessario le attribuzioni di priorità e di attivare diverse possibili fonti di finanziamento per le azioni che dovessero rimanere prive di riferimento economico.	Le indicazioni contenute nelle schede progettuali delle fonti di finanziamento esterne all'ente parco, a meno dei casi già in concreto finanziati, rappresenta un mero riferimento operativo, un pro memoria da verificare costantemente per attuare, nel caso, le eventuali azioni correttive o di riserva. Come l'esperienza insegna, infatti, è necessaria la massima flessibilità per accedere al finanziamento quando ne ricorrono i presupposti, anche al di fuori del canale che si era prefigurato. Soprattutto, tali indicazioni non costituiscono alcun obbligo giuridicamente vincolante per l'accesso ai finanziamenti.	

Prescrizione parere motivato	Modalità di accoglimento	Revisione piano
	Per quanto riguarda le priorità, esse si riferiscono all'azione in quanto tale, non alle fonti del suo, eventuale, finanziamento. La priorità è pertanto un parametro indipendente , che non cambia perfino in assenza di finanziamento. La modifica di un simile dettaglio risulta pertanto del tutto marginale	

PIANO INTEGRATO DEL PARCO DELLE ALPI LIGURI

Allegato B PROSPETTO DELLE OSSERVAZIONI RICEVUTE E LORO VALUTAZIONE

N.	N° PROT. DATA	SOGGETTO	CONTENUTO SINTETICO DELL'OSSERVAZIONE	VALUTAZIONI TECNICHE DELL'ENTE PARCO	PARERE PARCO	PARERE VAS	PARERE FINALE
1	1582 del 26.10.2015 595 del 16.11.2015	Comune di Montegrosso P.L.	Richiesta di contenute modifiche del confine del Parco nel territorio comunale , per attestarlo su una traccia facilmente individuabile ed evitare contestazioni tra associazioni ambientaliste, cacciatori e organi di vigilanza.	1. Effettivamente la linea di confine del Parco del versante Sud Est in territorio del comune di Montegrosso P.L. non segue linee geografiche o fisiche ben individuabili (costoni, ruscelli, sentieri o strade ben visibili; 2. Molte altre linee di confine del Parco, magari con analoghe caratteristiche, sono però maggiormente individuabili da tabellazioni quali divieti di caccia, foreste demaniali, oasi di ripopolamento; 3. Siamo a conoscenza di episodi avvenuti in questi anni di diverbi fra frange ambientaliste, cacciatori e vigilanza per atti od azioni legate all'individuazione esatta della linea di confine. 4. La proposta di modifica presentata dal Comune di Montegrosso, legata ad aspetti ben definiti dell'orografia di quella porzione di territorio consentirà di certo una più agevole identificazione della zona Parco; 5. La modifica proposta non altera significativamente la superficie originaria destinata a Parco trattandosi di ridotte traslazioni della linea di confine.	**ACCOLTA**	*Manca un raffronto fra vecchio e nuovo e una stima della superficie delle aree che uscirebbero dal Parco. L'area interessata è compresa in B2 e B3, con habitat di pregio meritevoli di tutela. Proposta da valutare, anche con alternative atte ad ottenere la maggior riconosci-bilità del confine del Parco.*	**NON ACCOGLIBILE IN QUESTA SEDE** (si veda paragrafo 2.4)